



COMUNICATO STAMPA n. 11/25

Lussemburgo, 4 febbraio 2025

Ordinanza del vicepresidente della Corte nella causa C-632/24 P-R | Commissione/Courtois e a.

L'obbligo della Commissione di divulgare l'identità dei membri della squadra negoziale per l'acquisto anticipato di vaccini contro il Covid-19 è sospeso provvisoriamente, in attesa della sentenza della Corte

Nel 2020 e nel 2021 la Commissione europea ha negoziato e concluso contratti di acquisto di vaccini contro il Covid-19. Nel 2021 alcuni privati hanno chiesto alla Commissione l'accesso ai documenti relativi a tali acquisti, ottenendo tuttavia solo un accesso parziale. Invocando la necessità di trasparenza delle trattative condotte con i produttori di vaccini, essi hanno presentato un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Quest'ultimo ha parzialmente accolto il loro ricorso¹, per quanto riguarda in particolare il rifiuto della Commissione, fondato sulla tutela della vita privata, di divulgare l'identità dei firmatari delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, che sono i membri della squadra negoziale. Ai richiedenti era stata trasmessa una versione anonimizzata di tali dichiarazioni.

La Commissione ha proposto un'impugnazione diretta all'annullamento di tale sentenza. Poiché tale procedimento non ha effetto sospensivo², la Commissione ha parallelamente presentato una domanda di provvedimenti provvisori al fine di ottenere la **sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la divulgazione di tali dati**.

Nella sua qualità di giudice del procedimento sommario, il vicepresidente della Corte **accoglie** la domanda della Commissione, in attesa della sentenza della Corte che sarà pronunciata nel merito, in quanto sono considerate soddisfatte le condizioni che giustificano la concessione di provvedimenti provvisori nei procedimenti sommari. Infatti, la causa solleva questioni giuridiche che, a prima vista, non sono irrilevanti. L'urgenza è anch'essa dimostrata, in quanto la divulgazione dell'identità dei membri della squadra negoziale appare idonea, con un grado di probabilità **sufficiente ai fini del procedimento sommario**, a causare alle persone interessate un danno grave e irreparabile. Inoltre, se la sospensione dell'esecuzione richiesta dalla Commissione fosse negata, l'impugnazione dinanzi alla Corte **sarebbe privata della maggior parte del suo interesse** per quanto riguarda la questione se la Commissione potesse negare l'accesso a tali dati, posto che i medesimi sarebbero già stati divulgati in modo irreversibile. Infine, in tale contesto, il **bilanciamento degli interessi** depone a favore della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata richiesta dalla Commissione.

La sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di concedere un accesso più ampio alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi è disposta **fino alla pronuncia della sentenza** che concluderà il procedimento di impugnazione.

IMPORTANTE: La Corte emanerà la propria sentenza definitiva nel merito della causa in una data successiva. Un'ordinanza relativa ai provvedimenti provvisori non pregiudica l'esito dell'azione principale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) dell'ordinanza è pubblicato sul sito CURIA.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Restate in contatto!



¹ Sentenza del Tribunale del 17 luglio 2024, Courtois e a./Commissione, [T-761/21](#) (V. anche il comunicato stampa [113/24](#)).

² In applicazione dell'articolo 266 TFUE, la Commissione è tenuta ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza impugnata comporta. Nella fattispecie, tale istituzione avrebbe l'obbligo di comunicare ai richiedenti l'identità delle persone che hanno firmato le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, che sono i membri della squadra negoziale. Per questo motivo essa chiede la sospensione dell'esecuzione di tale sentenza.